

LEGGE REGIONALE

"Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità  
di cui all'art. 1 della L.R. 4/7/1973, n. 16"

Legge regionale "Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della L.R. 4/7/1973, n. 16"

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge :

Art. 1

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16 concernente: "Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica" è autorizzato, nell'anno finanziario 1976, un ulteriore impegno di spesa di L. 800.000.000=.

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di lire 800.000.000 iscritto al capitolo 280 "Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3 della legge 12/3/68, n. 326 e legge regionale 4/7/73, n. 16)" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1976.

Le somme stanziare, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1976, anche se per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Art. 3

Restano in vigore per la concessione dei contributi, le modalità previste dall'art. 2 della citata legge regionale 4 luglio 1973, n. 16.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Fitto - Galatone

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 19 ottobre 1976 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Fitto - Galatone